



Spett.le

“REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI”

Trasmessa a mezzo PEC: saccofelicedainottoclaudiosas@pec.it

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DI EUR S.p.A. - LOTTO 6 CIG: B09DEF1DED

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

PREMESSO CHE

- con Determinazione dell'Amministratore delegato n. 26 del 22.02.2024, "EUR S.p.A." ha indetto una procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.n.36/2023, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa suddivisa in 7 lotti;
- con nota prot. Funzione Capitale Umano e Comunicazione interna n. 369 del 20.12.2023, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023, "EUR S.p.A." ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto alla dott.ssa Maria Rosaria Scandurra;
- in data 04.03.2024 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 4092023 – unitamente al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- entro il termine perentorio previsto per le ore 12:00 del 9.04.2024, relativamente al Lotto 6 "Polizza infortuni dirigenti", sono pervenuti n. 7 plichi virtuali contenenti le offerte prodotte dagli operatori economici partecipanti;
- con determinazione dell'Amministratore Delegato n. 46 dell'11.04.2024, è stata nominata la Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri: Ing. Giorgio Grimaldi – Presidente (dirigente di EUR S.p.A.), Dott.ssa Maria Rosaria Scandurra – componente (dirigente di EUR S.p.A.), Dott. Andrea Tancioni – componente (dipendente di EUR S.p.A.), Avv. Gianluca D'Arigo – componente supplente (dipendente di EUR S.p.A.);
- in data 24.04.2024, a seguito dello svolgimento della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, in seduta riservata la Commissione ha rilevato che il "*premio lordo annuo anticipato*", indicato da codesto spett.le concorrente nella misura di "*euro 15.057,87*", non risultava corrispondente al valore ottenibile mediante l'applicazione (alla somma assicurata) dei tassi "*Morte*", "*IP da infortunio*" e "*IP da malattia*" pure indicati da codesto operatore economico;



- ed infatti nella *“scheda di offerta per la copertura Lotto VI – Infortuni dirigenti + IPM”* prodotta in sede di partecipazione, codesto spett.le operatore economico ha indicato, relativamente alla voce *“Dirigenti”*, un *“premio annuo lordo anticipato”* pari ad *“euro 15.057,87”*, a fronte di un tasso *“Morte”* indicato pari a *“0,80%”*, di un tasso *“IP da infortunio”* indicato pari a *“0,80%”* e di un tasso *“IP da Malattia”* indicato pari a *“1,50%”*;
- tanto ha comportato che, a fronte di un *“premio annuo lordo anticipato”* indicato pari a 15.057,87 euro, l'applicazione dei singoli tassi indicati (*“Morte”* pari a *“0,80%”*, *“IP da infortunio”* pari a *“0,80%”* e *“IP da Malattia”* pari a *“1,50%”*) alle somme assicurate, restituiva un *“premio annuo lordo anticipato”* pari a 2.622,42 euro;
- conseguentemente, in applicazione di quanto statuito nell'art. 16 del Disciplinare di gara secondo il quale *“nelle schede di offerta economica predisposte della stazione appaltante, ove richiesti, in caso di incongruenza tra il premio annuo lordo indicato e quello risultante dall'applicazione del tasso lordo indicato sulla somma assicurata, verrà considerato quest'ultimo”*, la Commissione ha provveduto a ricalcolare il *“premio lordo annuo anticipato”* in euro 2.622,42 e ciò, proprio sulla base dei tassi espressamente indicati da codesto spett.le operatore;
- ad esito dello svolgimento delle descritte operazioni di gara, in data 10.05.2024, ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare, si è tenuta la seduta pubblica per l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria finale, con conseguente attribuzione dei punteggi ad esito della quale codesto spett.le concorrente ha ottenuto il punteggio totale pari a 88/100 risultando al primo posto della graduatoria;
- il *“premio lordo annuo anticipato”*, così come ricalcolato dalla Commissione mediante l'applicazione dei singoli tassi indicati nella scheda di offerta economica, risultava essere *“sensibilmente inferiore alla media dei premi richiesti dalla platea di concorrenti”*, con la conseguenza che l'offerta presentata da codesto spett.le operatore economico è apparsa *“anormalmente bassa”* ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara;
- pertanto, con nota prot. n. 4344 del 22.05.2024, *“EUR S.p.A.”* ha richiesto al suddetto concorrente di *“fornire per iscritto, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs. 36/2023, le spiegazioni relative al prezzo, nonché agli altri elementi di valutazione dell'offerta presentata”*;



- con nota prot. EUR n. 4451 del 27.05.2024, codesto spett.le operatore economico ha rappresentato quanto segue: *“I tassi indicati nella scheda di offerta economica rappresentano i tassi da moltiplicare ai multipli delle garanzie e non direttamente alle retribuzioni. In linguaggio assicurativo, il “saggio” è il valore risultante dalla moltiplicazione del tasso indicato nella scheda di offerta economica ed i multipli riportati per ogni garanzia nel capitolato di gara. Il premio in euro indicato nella scheda di offerta economica è da intendersi come prodotto tra la RAL preventiva comunicata ed il saggio calcolato come sopra riportato mediante applicazione della seguente formula di calcolo: Premio annuale lordo offerto = multipli * tasso * retribuzione preventiva / 100. (...) Nella fattispecie, la scheda economica prevista per l’offerta non prevedeva (...) di indicare sia il tasso sia i multipli ed è stata compilata dando una interpretazione letterale al campo “tasso” che avrebbe dovuto invece essere verosimilmente compilato inserendo il valore del “saggio” in modo da non creare apparenti disallineamenti tra gli importi in euro e quelli in percentuale. Si sottolinea che il valore economico dell’offerta giudicato corretto per la compagnia è esclusivamente quello indicato in euro”.*

CONSIDERATO CHE

- così, tra l’altro, dispone l’art. 16 “Offerta economica” del Disciplinare di gara: *“La scheda di offerta economica predisposta dalla stazione appaltante dovrà essere compilata dal concorrente, sottoscritta digitalmente e caricata nell’apposita sezione del sistema. Nelle schede di offerta economica predisposte della stazione appaltante, ove richiesti, in caso di incongruenza tra il premio annuo lordo indicato e quello risultante dall’applicazione del tasso lordo indicato sulla somma assicurata, verrà considerato quest’ultimo.”;*
- secondo quanto stabilito dall’art. 1.16 del CSA relativo al Lotto 6, *“il premio annuo viene anticipato in base all’applicazione dei (...) tassi forniti dalla società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto”;*
- la “scheda di offerta economica” messa a disposizione dalla Stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dal richiamato art. 1.16 del CSA, consentiva di individuare il “premio lordo annuo anticipato” sulla base dei singoli tassi (“Morte”, “IP da infortunio” e “IP da malattia”) indicati dal concorrente, così come emerge dalla seguente tabella:

	Preventivo su base annua	Tasso Morte	Tasso IP da infortunio	Tasso IP da malattia	Premio lordo annuo anticipato
Categoria A	Retribuzioni € 845.948,00	€ ...



- in altri termini, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del CSA, nonché dalla riportata tabella, in caso di incongruenza tra il "*premio annuo lordo anticipato*" indicato dal concorrente e quello risultante dall'applicazione dei singoli "tassi" (Morte, "IP da infortunio" e "IP da malattia",) indicati dal concorrente, il "*premio lordo annuo anticipato*" che la stazione appaltante è tenuta a considerare è quello risultante dall'applicazione dei tassi "*Morte*", "*IP da infortunio*" e "*IP da malattia*" indicati dal concorrente al "*preventivo su base annua*", ovvero la somma assicurata;
- ai sensi dell'art. 21 "*Verifica di anomalia delle offerte*" del Disciplinare, conformemente anche a quanto disposto dall'art. 110, D.Lgs. 36/2023, il RUP richiede "*al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. (...) Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il RUP non ritenga di poter escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'offerta*";
- come evidenziato in narrativa, nella "*scheda di offerta per la copertura Lotto VI – Infortuni dirigenti + IPM*" si legge che a fronte di un tasso "*Morte*" pari allo "*0,80%*", di un tasso "*IP da infortunio*" pari allo "*0,80%*" e di un tasso "*IP da Malattia*" pari all"*1,50%*", espressamente indicati nell'offerta, l'operatore economico ha indicato un "*premio lordo annuo anticipato*" pari ad "*euro 15.057,87*";
- per tale ragione, come rilevato dalla Commissione di gara, il premio annuo lordo indicato da codesto spett.le operatore economico, non risultava coerente con il premio annuo lordo derivante dall'applicazione dei tre tassi indicati e, pertanto, in applicazione del richiamato art. 16 del Disciplinare che, come evidenziato, reca una minuziosa disciplina di risoluzione delle eventuali "*discordanze*" rinvenute nell'offerta economica, la Commissione stessa, alla luce sia della rilevata "*incongruenza tra il premio annuo lordo indicato e quello risultante dall'applicazione del tasso lordo indicato sulla somma assicurata*", sia della chiara indicazione dei singoli tassi contenuti nell'offerta, conformemente alla lettera del disciplinare ha considerato il premio annuo lordo risultante dall'applicazione dei tre tassi lordi indicati dal concorrente sulla somma assicurata, quale premio offerto dal concorrente per la copertura assicurativa;
- in tale prospettiva, segnatamente, la Commissione di gara ha provveduto preliminarmente ad applicare correttamente i tre tassi indicati dall'operatore economico sulla scheda di offerta e, sulla base di tale operazione – "*tasso indicato*" * "*preventivo su base annua*" – ha calcolato il "*premio lordo annuo anticipato*"; dalle predetta operazione aritmetica, è risultato che il premio lordo annuo offerto non era pari ad "*euro 15.057,87*," come indicato da codesto spett.le operatore, bensì ad "*euro 2.622,42*";



- tuttavia, come rappresentato nella richiamata nota prot. n. 4344 del 22.05.2024, *“il premio risultante dall’applicazione dei tassi indicati risulta essere sensibilmente inferiore alla media dei premi richiesti dalla platea di concorrenti”* e, pertanto, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a richiedere a codesto spett.le operatore economico *“di fornire per iscritto (...) le spiegazioni relative al prezzo, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta presentata”*;
- in risposta alla nota prot. n. 4344 del 22.05.2024, codesta spett.le società, con la nota prot. n. 4451 del 27.05.2024, ha escluso l’anomalia rilevata, affermando che *“la semplice moltiplicazione tra i tassi indicati e le retribuzioni annue non restituisce (...) l’importo in euro indicato”*. Tanto poiché *“i tassi indicati nella scheda di offerta economica rappresentano i tassi da moltiplicare ai multipli delle garanzie e non direttamente alle retribuzioni”*. Conseguentemente, come pure affermato da codesto concorrente, l’offerta economica *“è stata compilata dando una interpretazione letterale al campo “tasso” che avrebbe dovuto invece essere verosimilmente compilato inserendo il valore del “saggio” in modo da non creare apparenti disallineamenti tra gli importi in euro e quelli in percentuale”*;
- in altri termini, codesto spett.le operatore economico ha compilato l’offerta in base alla propria *“interpretazione”* e non conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di gara e dalla scheda di offerta economica;
- del resto, tanto risulta evidente dalla semplice lettura della nota n. 4451 del 27.05.2024, nella parte in cui codesto spett.le operatore ha chiarito le operazioni effettuate per calcolare il premio indicato come segue:
*“Saggio morte: 4,00permille = Tasso Morte * multipli della garanzia morte = 0,80permille*5;*
*Saggio Invalidità permanente da infortunio: 4,80permille = Tasso invalidità permanente da infortunio * multipli della garanzia Invalidità permanente da infortunio = 0,80permille*6;*
*Saggio invalidità permanente da malattia: 9,00 permille = tasso invalidità permanente da malattia * multipli della garanzia invalidità permanente da malattia = 0,80permille*6”*;
- in ragione di quanto sopra esposto, emerge *per tabulas* come codesta spett.le società, invece di applicare *sic et simpliciter* i tassi indicati al valore *“Preventivo su base annua” - “Retribuzioni”*, ai fini del calcolo del *“premio lordo annuo anticipato”*, ha tenuto in considerazione anche i *“multipli della garanzia morte”*, i *“multipli della garanzia invalidità permanente da infortunio”* ed i *“multipli della garanzia invalidità permanente da malattia”* che, tuttavia, non risultano menzionati nella disciplina di gara, né nella scheda di offerta economica, rendendo di fatto l’operazione effettuata difforme dalle prescrizioni impartite dalla *lex specialis*;



- conseguenza di tale differente *“interpretazione”* fornita da codesto operatore economico è che la Commissione giudicatrice, sulla base dei tassi indicati, non è stata posta nella condizione di avere contezza delle operazioni effettuate, tanto da essere costretta ad applicare pedissequamente il metodo di risoluzione delle antinomie dettate dall’art. 16 del Disciplinare di gara, rilevando l’erroneità del premio effettivamente indicato e provvedendo a ricalcolarlo mediante l’operazione corretta, alla luce della quale il *“premio lordo annuo anticipato”*, è da intendersi inequivocabilmente pari ad *“2.622,42”*, diversamente da quanto indicato nella scheda di offerta economica;
- giova sul punto evidenziare come solo l’offerta presentata da codesto spett.le operatore economico sia stata formulata mediante l’interpretazione indicata nella nota - prot. EUR n. 4451 del 27.05.2024, posto che gli altri operatori economici appartenenti alla platea di partecipantipartecipanti, hanno regolarmente formulato l’offerta economica secondo quanto stabilito dalla Disciplina di gara;
- alla luce dei chiarimenti forniti, la Stazione appaltante non può considerare superata l’anomalia rilevata, posto che codesta spett.le società ha chiaramente affermato che *“il valore corretto per la Compagnia è esclusivamente quello indicato in euro e si chiede pertanto di considerare questo importo ai fini dell’aggiudicazione dei relativi punteggi”*;
- al contrario, il chiarimento fornito da codesto spett.le operatore economico con la nota prot. EUR n. 4451 del 27.05.2024, laddove afferma che il *“premio annuo lordo anticipato”* che la Commissione avrebbe dovuto considerare, è quello indicato in euro e non quello risultante dall’applicazione dei singoli *“tassi”* (*“Morte”*, *“IP da infortunio”* e *“IP da malattia”*), indicati dal concorrente, rappresenta un’inammissibile modifica dell’offerta economica, in quanto (i) il *“premio lordo annuo anticipato”* che la stazione appaltante era tenuta a considerare in caso di incongruenza tra il *“premio annuo lordo anticipato”* indicato dal concorrente e quello risultante dall’applicazione dei singoli *“tassi”* (*“Morte”*, *“IP da infortunio”* e *“IP da malattia”*), sempre indicati dal concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del CSA, è quello risultante dall’applicazione dei tassi *“Morte”*, *“IP da infortunio”* e *“IP da malattia”* indicati dal concorrente al *“preventivo su base annua”*, ovvero la somma assicurata, (ii) la Commissione di gara non è stata posta nella condizione di verificare la correttezza del premio indicato nella misura di euro *“15.057,87”*, se non alla luce dei chiarimenti forniti, laddove codesto spett.le operatore ha chiarito che il premio annuo lordo offerto ed espresso *“in euro”*, è derivante dall’applicazione dei suddetti *“multipli”* (calcolati da codesto spett.le concorrente ma non contemplati dalla disciplina di gara);



- come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, *“una volta acclarata l’effettiva modifica dell’offerta per il tramite dei giustificativi forniti in sede di verifica dell’anomalia, la conseguenza è (...) l’esclusione del concorrente”*, a nulla rilevando l’eventuale affermazione della *“identità del costo complessivo (...) atteso che la variazione riguarda comunque un elemento (...) direttamente incidente alla configurazione sostanziale dell’offerta e alla sua conseguente valutazione”* (Cons. St., sez. V, sent. n. 10153/2023). Ed infatti *“il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta (...) ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile”*.

Alla luce di quanto sopra, degli atti riportati e richiamati nonché del contraddittorio instaurato, la Stazione appaltante prende atto:

- della riscontrata anomalia dell’offerta prodotta da codesto spett.le operatore economico vista l’eccessiva irrisorietà del premio offerto - che risulta *“sensibilmente inferiore alla media dei premi richiesti”* – neppure giustificata dai chiarimenti resi con la richiamata nota prot. EUR n. 4451;
- della modifica dell’offerta economica di fatto apportata da codesto spett.le operatore mediante i chiarimenti resi con la stessa nota prot. EUR n. 4451;

con conseguente obbligo di disporre l’esclusione del concorrente in intestazione dalla procedura di gara in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto delle violazioni sopra descritte, lo scrivente Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 36/2023,

DISPONE

1. l’esclusione dell’operatore economico *“REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI”* dalla *“Procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa in favore di EUR S.p.A. - Lotto 6 - CIG: B09DEF1DED;*
2. di dare avviso al suddetto concorrente, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, del presente provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro il termine di 30 giorni, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.104/2010.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Maria Rosaria Scandurra